



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO

**DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI COSTITUZIONE, DI
UTILIZZO E DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO INTERNO DI
PROGETTAZIONE DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI, AI
SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/06**

Allegato alla Del. G.C. n. 30 del 12.03.2007

INDICE DEL REGOLAMENTO

PARTE I - ELEMENTI GENERALI

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Destinatari del Fondo
- Art. 3 - Costituzione di staff tecnici

PARTE II - FONDO PER OPERE O LAVORI

- Art. 4 - Determinazione del Fondo
- Art. 5 - Criteri generali di attribuzione
- Art. 6 - Ripartizione verticale del Fondo
- Art. 7 - Liquidazione del Fondo – Modalità e termini
- Art. 8 - Erogazione del Fondo
- Art. 9 - Termini per le prestazioni
- Art. 10 - Ritardato adempimento delle prestazioni
- Art. 11 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

PARTE III - FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE

- Art. 12 - Atti di pianificazione urbanistica
- Art. 13 - Elementi dell'incarico
- Art. 14 - Liquidazione del Fondo

PARTE IV - ELEMENTI COMUNI

- Art. 15 - Termini di chiusura per la liquidazione del Fondo
- Art. 16 - Incarichi collegiali con professionisti esterni
- Art. 17 - Incarichi collegiali con Uffici Tecnici di altri enti
- Art. 18 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 19 - Prestazioni professionali specialistiche
- Art. 20 - Competenze dell'Amministrazione
- Art. 21 - Corresponsione di acconti
- Art. 22 - Casi di esclusione
- Art. 23 - Oneri per la copertura assicurativa
- Art. 24 - Problemi applicativi
- Art. 25 - Norme transitorie
- Art. 26 - Norme contributive
- Art. 27 - Entrata in vigore

PARTE I - ELEMENTI GENERALI

ART. 1 - Principi

Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, di utilizzo e di liquidazione delle risorse che costituiscono il Fondo interno di progettazione del Comune di Monteriggioni, previsto dal 5° e 6° comma dell'art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Individua, altresì, le modalità di conferimento degli incarichi al personale dipendente ed i relativi criteri di ripartizione degli importi costituenti il Fondo.

Gli incarichi riguardano sia la progettazione e le attività connesse di opere e lavori pubblici sia gli atti di pianificazione urbanistica.

ART. 2 - Destinatari del Fondo

I soggetti, dipendenti dell'Amministrazione a tempo determinato o indeterminato, interessati all'attribuzione del fondo sono:

1) **per le opere pubbliche:**

- a) il Responsabile Unico del Procedimento;
- b) il Progettista o i Progettisti;
- c) i collaboratori Tecnici e Amministrativi anche esterni all'Ufficio Tecnico.

2) **per la redazione di atti di pianificazione urbanistica:**

- a) il Responsabile Unico del Procedimento;
- b) l'estensore o gli estensori dell'atto o degli atti;
- c) i collaboratori Tecnici e Amministrativi anche esterni all'Ufficio Tecnico

L'incarico è conferito dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale che individua:

- il Responsabile Unico del Procedimento, preferibilmente tra i soggetti in posizione di vertice nelle rispettive strutture organizzative che sia, per quanto concerne in particolar modo le opere pubbliche, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006;
- il/ i tecnico/i progettista/i;
- i collaboratori tecnici ed amministrativi (anche esterni agli Uffici Tecnici direttamente interessati), su proposta del progettista, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- tempi e modalità di espletamento dell'incarico.

La Giunta, a tale proposito, sentito il Responsabile di Area/Settore competente, individua negli atti programmatici i progetti da affidare all'interno dell'ente nell'ambito del programma dei lavori pubblici.

Le attività progettuali, ad eccezione di quanto sviluppato all'interno delle finalità del Prusst, che richiedano un intervento al di fuori dell'orario di lavoro non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari, in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla normativa in questione. A tal fine verrà predisposto un apposito codice di ingresso agli Uffici Comunali.

Gli incarichi di direzione lavori e Responsabile Unico del Procedimento sono espletati, di norma, durante l'orario di lavoro. A tal fine comunque, per ogni evenienza potrà essere utilizzato l'apposito codice di ingresso agli Uffici Comunali.

L'incarico per redigere un atto di progettazione per variante urbanistica può essere svolto dagli organi della Pubblica Amministrazione, per quelle che sono le rispettive competenze; tale impegno va espletato al di fuori dell'orario di lavoro e senza pregiudizio per gli adempimenti d'ufficio.

La Giunta Comunale può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico prima dell'inizio dello stesso o anche successivamente, ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 10 e 11.

ART. 3 - Costituzione di staff tecnici

Il progettista incaricato, il quale può anche non coincidere con il Responsabile del Servizio Tecnico, propone i collaboratori da individuare per lo svolgimento dell'incarico e, può costituire, qualora sia ritenuto necessario, in rapporto alla complessità dell'attività da svolgere, uno staff operativo nell'ambito del personale facente parte della struttura tecnica, o di altre aree, prevedendo una ripartizione ed attribuzione di compiti ed attività finalizzate allo sviluppo delle fasi di competenza di ciascuna delle figure suddette. Nella proposta di costituzione dello staff devono essere assicurati, contemporaneamente: a) il rispetto delle specifiche professionalità richieste per ciascun progetto; b) una corretta rotazione del personale tecnico ed amministrativo interessato rispetto agli incarichi precedenti; c) un'equa partecipazione del personale alla distribuzione degli incentivi.

Tutto il personale che andrà a costituire lo staff operativo deve essere individuato nominativamente prima dell'inizio di ogni prestazione; il soggetto incaricato, ai sensi del precedente comma, provvede, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco deve essere interno all'atto di conferimento e viene conservato agli atti. In ogni caso, per ogni singolo incarico di progettazione di lavori, all'interno dello staff operativo non sono ricomprese le unità di personale facenti parte dell'Ufficio Contratti e dell'Ufficio Ragioneria, le quali intervengono solamente per la fase del progetto esecutivo, per le percentuali rispettivamente stabilite all'art. 6, comma 3.

La ripartizione deve risultare da apposito provvedimento dei soggetti di cui al punto precedente e costituisce la base di verifica dell'attività realizzata al fine dell'attribuzione della quota del fondo.

Nel momento in cui i collaboratori risultano destinatari dell'incarico sono tenuti al rispetto delle direttive dei soggetti per i quali svolgono la loro attività.

PARTE II - FONDO PER OPERE O LAVORI

ART. 4 - Determinazione del Fondo

Il Fondo viene costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di Bilancio. Per i progetti di Lavori Pubblici il fondo è calcolato:

- a) nella misura del 2% (dueper cento) sull'importo dei lavori posto a base d'asta (al netto dell'IVA) per interventi il cui valore sia pari o inferiore a € 500.000,00;
- b) nella misura dell'1,5% (unovirgolacinqueper cento) per importi pari o superiori a € 1.500.000,00;
- c) per importi di opere o lavori compresi fra € 500.000,00 e € 1.500.000,00 il fondo viene determinato dalla somma della percentuale (2%) applicata sui primi 500.000,00 € e della percentuale, determinata per interpolazione lineare fra i predetti limiti (2% e 1,5%), applicata sulla eccedenza rispetto a 500.000,00 € e fino a 1.500.000,00 €.

Nel caso di progetti di manutenzione, l'incentivo della progettazione potrà essere erogato solo qualora si renda indispensabile la redazione degli elaborati progettuali come definiti dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso di sviluppo limitato di elaborati progettuali, si applicherà una decurtazione sull'aliquota complessiva tenendo conto delle fasi progettuali effettivamente svolte.

Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo integrativo della perizia di variante e suppletiva, al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

ART. 5 - Criteri generali di attribuzione

Ogni singola quota del Fondo come costituito ai sensi dell'art precedente è assegnata, per quanto possibile, in modo che nel rispetto delle specifiche competenze, professionalità e responsabilità attribuite a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, siano assicurati criteri di equità distributiva individuati con riferimento all'intero periodo di realizzazione del programma dei lavori pubblici.

L'applicazione del concetto di cui al punto precedente comporta il fatto che nella formazione dei gruppi e nel conferimento degli incarichi venga assicurato il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento.

Qualora per la redazione di particolari progetti che investano materie di competenza di più settori, si renda necessaria la costituzione di gruppi di progettazione intersettoriali, l'attribuzione degli incarichi è disposta congiuntamente dai Responsabili dei settori di appartenenza del personale costituente il gruppo di progetto.

ART. 6 - Ripartizione verticale del Fondo

Il Fondo, di cui al precedente art. 4, relativo al costo preventivato di un'opera o di un lavoro è ripartito percentualmente, in linea di principio, in relazione alle tre fasi progettuali: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Per ciascuna di tali tre fasi progettuali sono individuati i seguenti soggetti aventi titolo al percepimento dell'incentivo:

ATTIVITA'	ALIQUOTA COMPLESSIVA	FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE	ALIQUOTA PARZIALE
Progetto preliminare	10%	Responsabile Unico del procedimento	20%

		Progettista/i Collaboratori Tecnici ed Amministrativi	50% 30%
Progetto definitivo	20%	Responsabile Unico del procedimento Progettista/i Collaboratori Tecnici ed Amministrativi	20% 50% 30%
Progetto esecutivo	25%	Responsabile Unico del procedimento Progettista/i Collaboratori Tecnici ed Amministrativi Redattore Piano di Sicurezza	20% 40% 30% 10%
Direzione Lavori/Contabilità	40%	Responsabile Unico del procedimento Direttore Lavori Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione Collaboratori Tecnici ed Amministrativi	20% 45% 20% 15%
Regolare esecuzione	5%	Responsabile Unico del procedimento Collaudatore Collaboratori Tecnici ed Amministrativi	20% 65% 15%

Il riparto dell'aliquota parziale del Fondo prevista per ogni singola fase in favore dei Collaboratori Tecnici ed Amministrativi è, di regola, determinato nel seguente modo: per il **55%** in favore di **coloro che sono preposti ad attività tecniche** (rilievi e relative elaborazioni, analisi e computi, capitolati, ecc) o **grafiche** (redazione elaborati, ecc.) con riparto proporzionale (in caso in cui le suddette attività non siano svolte dalla medesima persona) sulla base dell'incidenza quantitativa di ciascuna di esse, certificata dall'incaricato di ogni singola fase; per il **45%** in favore dei **collaboratori amministrativi, anche esterni all'Ufficio Tecnico** (relativamente alla predisposizione formale o il perfezionamento formale degli elaborati progettuali e degli atti inerenti la Direzione Lavori o il certificato di regolare esecuzione) con riparto proporzionale (in caso in cui le suddette attività non siano svolte dalla medesima persona) sulla base dell'incidenza quantitativa di ciascuna di esse, certificata dall'incaricato di ogni singola fase;

Per quanto attiene alla ripartizione dell'aliquota parziale del Fondo riservata al RUP, una parte di essa, pari al 5%, è attribuita in favore dei diretti collaboratori svolgenti funzioni di supporto, laddove previamente previsti ed individuati in sede di formazione dello staff, i quali possono coincidere con i Collaboratori sopra menzionati.

Per quanto concerne la sola fase del progetto esecutivo, una quota del **25%** a valere sulla aliquota di competenza sarà accantonata, per il **50%** in favore dell'**Ufficio Contratti** relativamente alla predisposizione dello schema di contratto costituente allegato

fondamentale al progetto esecutivo e per il restante **50%** in favore dell'Ufficio Ragioneria, relativamente all'attività di controllo della copertura finanziaria del progetto esecutivo medesimo e, più in generale, della conformità dell'opera alla programmazione economica finanziaria di Bilancio così come risultante dal programma triennale e dall'elenco annuale delle opere pubbliche. A questo proposito, il Responsabile della liquidazione del Fondo, con proprio provvedimento, provvederà a comunicare ai Responsabili degli Uffici suddetti le quote risultanti da tale accantonamento, ai fini della successiva individuazione da parte di questi ultimi delle unità di personale interessate e della conseguente liquidazione ed erogazione delle relative spettanze.

Qualora vi sia, conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia, una sovrapposizione fra le figure sopra indicate, le singole quote di competenza sono cumulate.

Le quote del Fondo spettanti al Responsabile Unico del Procedimento sono dovute in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato in tutto o in parte a professionisti esterni.

Qualora nella ripartizione delle quote residuino importi, gli stessi vengono ripartiti tra tutti i soggetti previsti dalla legge che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera, proporzionalmente alla quota a ciascuno attribuita.

Ai Collaboratori Tecnici ed Amministrativi delle Aree sopra indicate, anche esterne all'Ufficio Tecnico, la quota del Fondo di competenza come sopra individuata, è ripartita internamente, con provvedimento del Responsabile del Servizio interessato, sulla base delle funzioni effettivamente svolte e preventivamente individuate al momento della costituzione dello staff operativo. A parità di contributo partecipativo, l'incentivo sarà ripartito in parti uguali, se i dipendenti sono inquadrati nella stessa qualifica; nel caso di qualifiche diverse, il calcolo individuale verrà effettuato con riferimento alla proporzione esistente tra i valori medi delle retribuzioni fissati per ciascuna categoria dai contratti collettivi di lavoro.

Dei risultati della attività svolta dai collaboratori è comunque in ogni caso responsabile il soggetto per il quale svolgono la funzione.

ART. 7 – Liquidazione del Fondo – Modalità e termini

Non appena ultimata ogni singola fase, il personale incaricato della stessa rimette in proposito, al Responsabile del Servizio interessato, apposita relazione indicante

- il rispetto dei tempi eventualmente assegnati;
- la conformità del progetto ai livelli precedenti, evidenziando i motivi d'eventuali difformità e le cause che le hanno determinate;

Il Responsabile del Servizio interessato, a sua volta, ai fini dell'attribuzione del Fondo:

- a) quantifica l'ammontare del Fondo in base al costo dell'opera;
- b) individua le singole quote del Fondo da attribuire ai soggetti in genere;
- c) predisporre una relazione finale da trasmettere al Segretario o al Direttore generale contenente tutti i dati sopraccitati nel quale viene dato conto anche della cause che hanno determinato eventuali ritardi o disfunzioni che hanno pregiudicato in tutto o in parte la realizzazione di una o più fasi dell'incarico. Nel caso in cui sia possibile prevedere per tempo il profilarsi di cause che possano verosimilmente determinare uno slittamento dei termini dell'incarico, il Responsabile del Servizio interessato sarà tenuto

ad informare tempestivamente i soggetti sopra individuati mediante una relazione formale.

d) può autorizzare, in via del tutto eccezionale, in situazioni particolarmente complesse, il Responsabile Unico del Procedimento, il progettista, il Direttore Lavori, il collaudatore (o analoga figura) a disporre di una percentuale dell'importo loro spettante, la quale non potrà comunque superare il 20%, a fini perequativi mediante la redistribuzione della suddetta percentuale fra i propri collaboratori tecnici o amministrativi, a fronte del riconoscimento formale di un'attività partecipativa particolarmente assidua ed eccedente anche il normale svolgimento delle funzioni normalmente previste in capo a questi ultimi per il supporto di tali incarichi.

La ripartizione effettuata a termini del presente articolo, al fine di provocare eventuali riscontri o verifiche, viene comunicata ai soggetti interessati i quali possono esprimere le proprie osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione. In caso di silenzio, il riparto s'intende definitivo. In caso d'osservazioni si applicano le procedure di cui all'art. 20.

Tutti gli atti di ripartizione e liquidazione devono essere visti, per presa visione, dal Segretario/Direttore Generale ai fini del riscontro del rispetto completo dei termini dell'incarico affidato.

Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:

a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;

b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente;

c) per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto;

d) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall'affidamento dell'incarico;

e) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;

f) per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;

g) per il collaudo, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.

Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.

Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è

effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dell'ultimo dei termini di cui al comma 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.

Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile Unico del Procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

ART. 8 – Erogazione del Fondo

Il Fondo quantificato e ripartito a termini degli articoli precedenti viene attribuito ai destinatari nelle percentuali a ciascuno spettanti.

Il Fondo è erogato ai soggetti indicati dalla legge per il solo fatto di aver portato a termine ciascuno la propria parte di attività indipendentemente dal fatto che il progetto non sia realizzato o non venga approvato; fa eccezione l'ipotesi in cui la mancata approvazione del progetto dipenda da ragioni di carattere tecnico che costituiscono problemi nella realizzazione pratica del progetto medesimo. In tal caso è esclusa la erogazione della quota al progettista ed al responsabile della fase della progettazione che abbia certificato la conformità del progetto alla normativa che lo riguarda comprese le regole della tecnica delle costruzioni.

L'erogazione materiale del Fondo avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio cui sono stati affidati i fondi in fase di stesura del bilancio preventivo.

L'erogazione è disposta secondo le seguenti modalità:

- Responsabile del procedimento: -prima rata contestualmente alla liquidazione;
-saldo alla consegna dei lavori;
- Tecnici progettisti: contestualmente alla liquidazione;
- Direttore Lavori: alla redazione dello stato finale;

collaudatore: alla redazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera.

Le medesime modalità valgono per i collaboratori delle figure sopra menzionate.

L'erogazione è comunque subordinata alla disponibilità del corrispondente stanziamento di bilancio.

ART. 9 - Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto, fatte salve eventuali proroghe da motivare appositamente. I termini per la Direzione dei Lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle norme del Regolamento di attuazione.

Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.

Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la

chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento del conferimento dell'incarico all'Ufficio Tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

ART. 10 – Ritardato adempimento delle prestazioni

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a) ritardi fino a 30 giorni: erogazione dell'80% della quota del Fondo spettante per la singola fase di incarico;

b) ritardi superiori a 30 giorni: erogazione del 60% della quota del Fondo spettante per la singola fase di incarico;

c) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del Fondo, revoca delle quote di Fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;

d) nei casi di cui alla lettera c) l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il Responsabile Unico del Procedimento.

Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

ART. 11 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il Fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, non risente di alcuna decurtazione;

b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il Fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un terzo;

c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il Fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di tre quarti;

d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del Fondo, revoca delle quote di Fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.

Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'Amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.

Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 10, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.

PARTE III - FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 12 - Atti di pianificazione urbanistica

Rientrano nel presente articolo tutte quelle attività progettuali, svolte da dipendenti dell'Amministrazione, a tempo determinato o indeterminato, in ragione delle rispettive competenze professionali, che riguardano la programmazione e la regolamentazione dell'uso del territorio ai fini di un suo sviluppo razionale.

Vi rientra anche la redazione del Regolamento Edilizio, in quanto strumento di disciplina dell'attività edilizia che contiene norme giuridiche che pongono limitazioni all'attività edilizia dei privati ulteriori rispetto a quelle contenute nel codice civile.

Le tariffe applicabili agli atti di pianificazione sono quelle indicate nella circolare del Ministero LL.PP. n. 6679 dell'1 dicembre 1969.

Per quanto concerne gli atti di pianificazione generale, in sede di determinazione dei compensi spettanti, verrà tenuto conto, innanzitutto dei riferimenti di cui all'art. 5 e alla Tabella A della Circolare Min. LL.PP. 01.12.1969, N. 6679

Per quanto riguarda il Regolamento edilizio non essendo previsto un criterio di determinazione della tariffa (art. 7 della circolare) la redazione di esso da parte di personale dipendente dell'Ufficio Tecnico, al di fuori dell'orario di lavoro, sarà compensata con criterio discrezionale concordato preventivamente con l'Amministrazione, sulla base anche di realtà analoghe.

Per atti di pianificazione generale si intendono: il Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico e loro relative varianti, Piani Complessi di intervento, Piano urbano del Traffico, Piano Acustico e relativi aggiornamenti.

Per atti di pianificazione particolare si intendono i Piani attuativi, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero del patrimonio edilizio, i Programmi complessi di riqualificazione insediativa, le varianti ai predetti strumenti.

Per atti di pianificazione puntuale si intendono: le varianti alla pianificazione generale, in applicazione dell'istituzione del servizio SUAP, ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00

Qualora vi sia una pluralità di varianti da SUAP riconducibili cronologicamente ad un procedimento/intervento unitario, in quanto interessanti ditte le quali abbiano presentato in un lasso di tempo circoscritto apposita richiesta di insediamento sul territorio comunale o di trasformazione della propria destinazione d'uso e delle quali sia prevista l'ubicazione in un'area o ambito di intervento contiguo, l'incentivo da erogarsi sarà computato sulla base del progetto comportante il compenso professionale di importo più elevato.

L'incentivo erogato copre sia la predisposizione degli elaborati progettuali sia, ove previste, le risposte tecnico amministrative alle osservazioni.

A tal fine, l'Amministrazione stanziava annualmente in Bilancio un Fondo in misura congrua e proporzionale ai programmi dell'esercizio di competenza.

ART. 13 - Elementi dell'incarico

Per gli atti di pianificazione generale, particolare e puntuale, all'atto dell'incarico la Giunta Comunale individua il Responsabile Unico del Procedimento che è affidato al responsabile del servizio ed il tecnico o i tecnici, di norma, all'interno del settore interessato, che assumono la responsabilità professionale del progetto e stabilisce:

- a) gli elaborati necessari ed eventuali da predisporre, in quanto previsti dalle disposizioni relative al singolo strumento urbanistico;
- b) i termini per la consegna degli elaborati;

- c) gli obblighi del progettista con riferimento all'attività di cui è stato incaricato (partecipazione ad incontri di particolare importanza per la valutazione d'osservazioni, proposte; attività presso uffici esterni; rielaborazione di elementi particolari a seguito di osservazioni);
- d) il compenso nella misura del 30% della tariffa, con la specificazione che ai fini della applicazione di aumenti percentuali previsti dalla circolare Min. LL.PP. n. 6679 del 1969, gli stessi sono calcolati, di volta in volta, dal Responsabile incaricato e ricevuti dall'Amministrazione secondo le particolari circostanze relative ai casi specifici.
- e) i criteri di commisurazione del compenso per attività conseguenti a prescrizioni regionali o provinciali.
- f) I collaboratori amministrativi appartenenti al settore interessato

Il compenso di cui alla lett. d), viene ripartito nell'ambito del seguente intervallo di valori percentuali:

Tipo di attività	%max
Staff tecnico (Responsabile Unico del Procedimento, Tecnico progettista, Collaboratore tecnico)	55- 75
Collaboratori Amministrativi	25 - 45
Totale	100

Nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento assuma anche le funzioni del Tecnico responsabile della progettazione dell'atto di pianificazione, le relative quote di competenza saranno cumulate. In ogni caso, il progettista deve essere in possesso della Laurea in Architettura o in Ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione.

Per collaboratori amministrativi devono intendersi gli Istruttori o collaboratori amministrativi interni all'Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive o, qualora diano la loro disponibilità, di altre aree, purché in possesso delle necessarie professionalità, che si occupano della predisposizione formale o il perfezionamento formale degli elaborati progettuali e degli atti ad essi connessi;

Qualora vi sia, conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia, una sovrapposizione fra le figure sopra indicate, le singole quote di competenza sono cumulate.

Ai Collaboratori Tecnici ed Amministrativi sopra indicati la quota del Fondo di competenza come sopra individuata è ripartita internamente con provvedimento del Responsabile del procedimento, sulla base delle funzioni effettivamente svolte e preventivamente individuate al momento della costituzione dello staff operativo. A parità di contributo partecipativo, l'incentivo sarà ripartito in parti uguali, se i dipendenti sono inquadrati nella stessa qualifica; nel caso di qualifiche diverse, il calcolo individuale verrà effettuato con riferimento alla proporzione esistente tra i valori medi delle retribuzioni fissati per ciascuna categoria dai contratti collettivi di lavoro.

Dei risultati della attività svolta dai collaboratori è comunque in ogni caso responsabile il soggetto per il quale svolgono la funzione.

Nella formazione dello staff dovranno applicarsi i criteri di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento.

La Giunta Comunale può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico prima dell'inizio dello stesso.

ART. 14 – Liquidazione del Fondo

La liquidazione del compenso per atti di pianificazione generale è effettuata per il 10% all'atto dell'incarico, per il 20% alla consegna degli elaborati, per il 40% dopo l'esecutività della deliberazione comunale di adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota dopo l'entrata in vigore dello strumento urbanistico. Il Fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione particolare e puntuale è liquidato interamente al momento della consegna degli elaborati. Qualora il procedimento di pianificazione generale si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata comunque effettuata, il compenso incentivante è corrisposto solo per la quota di acconto del 30%, sempreché la mancata adozione non dipenda da errori od omissione di redazione dell'atto di pianificazione.

Il provvedimento di liquidazione come pure quello di rimborso delle spese sarà effettuato con provvedimento del Responsabile del Servizio assegnatario dei relativi fondi, sulla base di una presa d'atto del Segretario Generale o Direttore Generale che riscontri il rispetto completo dell'incarico affidato a termini della convenzione, e del rendiconto delle spese sottoscritto dal progettista, nonché da una relazione dello stesso che proponga il riparto della quota ai collaboratori. Qualora i destinatari del Fondo siano più di uno, il Responsabile di cui sopra, nel trasmettere l'atto di liquidazione all'Ufficio Ragioneria, indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

Qualora sorgano contestazioni sulla quantificazione del compenso con riferimento alle tariffe applicabili all'incarico considerato, è facoltà dell'amministrazione sottoporre il preventivo di notula al visto di congruità dell'ordine professionale competente. Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.

PARTE IV - ELEMENTI COMUNI

Art. 15 – Termini di chiusura per la liquidazione del Fondo

Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 7, lett. a) – g), se trattantesi di progettazione riguardante i lavori pubblici o di uno degli eventi dell'ultimo comma del medesimo articolo, se trattantesi di atti di pianificazione urbanistica, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, o a causa di un provvedimento giurisdizionale, o della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento (sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del Fondo), la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'Amministrazione deve comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'Amministrazione il Responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.

Qualora i destinatari del Fondo siano più di uno, il Responsabile Unico del Procedimento, nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di Ragioneria, indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento.

ART. 16 – Incarichi collegiali con professionisti esterni

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il Fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75 ovvero mediante ulteriore riduzione del 5% sulla percentuale prevista dall'art. 13, lett. d) del presente Regolamento qualora si tratti di atti di pianificazione urbanistica; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota rettificata ai sensi del presente comma.

In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all'articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale affidato ai sensi del comma 3, l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.

Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'Ufficio Tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni, ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'Ufficio Tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella sopra indicata.

Art. 17 – Incarichi collegiali con Uffici Tecnici di altri enti

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio Tecnico del Comune di Monteriggioni e ad uno o più d'uno degli Uffici Tecnici di altre Amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre Amministrazioni.

Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il Fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza del Comune di Monteriggioni, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del presente Regolamento.

Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva del Comune di Monteriggioni, il Fondo di cui al presente Regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.

Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune di Monteriggioni, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'Ufficio Tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

ART. 18 – Utilizzazione degli elaborati

Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio Ufficio Tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio Ufficio Tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'Ufficio Tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

ART. 19 – Prestazioni professionali specialistiche

Sono estranee al Regolamento le prestazioni per:

a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;

b) la redazione dei programmi pluriennali di attuazione, in quanto non configurabili come atti di pianificazione.

Sono altresì estranei al Regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'Ufficio Tecnico incaricato della progettazione.

Sono infine estranei al Regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'Ufficio Tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il Fondo incentivante per la progettazione di cui all'articolo 4 è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:

a) per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;

b) per 0,85 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;

c) per 0,70 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive.

d) qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l'importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell'importo presunto dei lavori, il progetto è affidato interamente a professionisti esterni ovvero è affidato con incarico collegiale, ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Regolamento, purché si tratti di soggetti aventi le necessarie competenze professionali.

ART. 20 - Competenze dell'Amministrazione

A) In caso di opere pubbliche:

Per la progettazione affidata a personale dipendente, sono a carico del Comune di Monteriggioni tutti gli oneri che la stessa comporta fra i quali la disponibilità di locali, attrezzature e materiali per eseguire l'incarico, l'uso di mezzi di trasporto per l'accesso ai luoghi interessati alla realizzazione dell'opera, ed ogni altra spesa necessaria per la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.

Il Comune di Monteriggioni provvede inoltre, a sue spese, secondo le richieste del progettista allo studio d'impatto ambientale ove prescritto, ed agli studi ed indagini eventualmente occorrenti quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico ecc., ai rilievi della rete di servizi nel sottosuolo.

B) In caso di redazione di atti di pianificazione

Il Comune di Monteriggioni provvede a sue spese a fornire al progettista tutto il materiale necessario indicato dalla circolare n. 6679 relativamente ai singoli strumenti urbanistici, prevedendo, in caso di fornitura parziale il rimborso delle spese per il reperimento dei dati ed elaborati mancanti, a termini dell'art. 5 della stessa circolare.

Nel provvedimento di incarico o nella relativa convenzione vanno individuati i documenti presupposti e necessari per l'attività specifica del progettista.

ART. 21 - Corresponsione di acconti

Quando la predisposizione di elaborati presenta una particolare complessità e richiede tempi notevoli di elaborazione, è in facoltà dell'Amministrazione consentire la erogazione di quote parziali del Fondo in misura non superiore al 30% di quanto ad ognuno teoricamente e presuntivamente attribuibile.

Tali quote possono essere corrisposte:

- per quanto riguarda gli atti di pianificazione, se nell'atto dell'incarico, ai sensi dell'art. 13, sia prevista una consegna di elaborati per stralci, individuando la relativa percentuale.

ART. 22 - Casi di esclusione

Non rientrano in ogni caso nella quota del Fondo attribuibile a tutti i soggetti aventi diritto, le spese che gli stessi sostengono in conseguenza dell'incarico svolto e che sono rimborsabili a parte sulla base di appositi rendiconti. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

ART. 23 – Oneri per la copertura assicurativa

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre Amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

ART. 24 - Problemi applicativi

Eventuali contestazioni che riguardano la attribuzione del Fondo e che non possono essere definiti con accordi bonari tra le parti, sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto da:

- un tecnico designato dall'ente;

- un tecnico designato dall'interessato, entrambi con competenze specifiche sul caso da esaminare e con una anzianità di iscrizione all'ordine di almeno 10 anni;
- dal Segretario o Direttore generale.

Le spese del collegio sono sostenute dall'amministrazione.

Ai fini di valutare la possibilità di un accordo bonario la trattativa interviene tra i soggetti destinatari, nella circostanza, del fondo, Il Segretario o Direttore generale, l'assessore competente.

ART. 25 – Norme transitorie

Il presente Regolamento si applica agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del medesimo.

Qualora il Fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il Regolamento si applica solo ai termini di pagamento.

Qualora le aliquote del 2 per cento, di cui all'articolo 4, e del 30 per cento, di cui all'articolo 13, lett. d) del Regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

ART. 26 – Norme contributive

Salvo diversa disposizione di legge e/o contrattuale successiva gli importi costituenti l'incentivo si intendono al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali.

ART. 27 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.